



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Valle d'Aosta
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

e, p.c.,

Al CELVA – Consorzio degli Enti locali
della Valle d'Aosta
AOSTA
protocollo@pec.celva.it

< Aoste / Aosta

Al Comandante del
Corpo valdostano dei vigili del fuoco
SEDE

Al Coordinatore del
Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
SEDE

Oggetto: Competenze del Sindaco e del Prefetto in materia di normativa antincendio. Disposizioni.

Con note a firma del Presidente della Regione in data 23.07.2010 e 19.01.2011 attinenti alle competenze del Sindaco e del Prefetto in materia di normativa antincendio, venivano fornite a codeste Spett.li Amministrazioni alcune indicazioni relative al riparto delle competenze nella materia in discorso, contestualmente auspicando un puntuale e permanente scambio informativo circa le situazioni di irregolarità riscontrate dal Comando regionale dei Vigili del Fuoco nei territori dei diversi comuni.

Nel corso degli anni, tuttavia, non è sempre stata garantita la tempestiva comunicazione alla Struttura Organizzativa Affari di Prefettura di questa Presidenza (cui compete l'eventuale intervento in sede suppletiva) delle iniziative intraprese dalle SS.LL. a seguito delle segnalazioni ricevute dai Vigili del Fuoco e si coglie pertanto l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto segue.

Ai sensi della legge regionale 10.11.2009 n. 37 (*Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta*), che opera un espresso rinvio al D.Lgs. 08.03.2006 n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229*), il Comando del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco dà notizia all'autorità prefettizia delle situazioni di inosservanza della normativa antincendio riscontrate nell'espletamento dell'attività di propria competenza.

MF

.....
Département législatif et aides d'Etat
Affaires Préfectorales

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Affari di Prefettura

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64
télécopie +39 0165 274959

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64
telefax +39 0165 274959

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it
PEI: prefettura@regione.vda.it
www.regione.vda.it/prefettura
C.F. : 80006880076

Secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 19 e del D.Lgs. 139/2006, infatti, i Vigili del fuoco, qualora non rilascino il certificato prevenzione incendi o rilevino la presenza di condizioni di rischio, di inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti titolari dell'attività, devono darne comunicazione al Sindaco e al Prefetto per l'adozione dei relativi provvedimenti.

In tali casi è compito dell'Autorità amministrativa comunale competente (il responsabile dell'area tecnica o, in caso di assenza, il Sindaco) sollecitare la regolarizzazione, assegnando all'interessato un termine per provvedere. Contestualmente, l'interessato dovrà essere informato - in maniera chiara - delle conseguenze della mancata regolarizzazione, con la precisazione che, in caso di mancato ottenimento del certificato prevenzione incendi, l'autorità amministrativa comunale dovrà dichiarare l'inagibilità dell'area interessata, così come si ricava dalla lettura coordinata delle disposizioni degli artt. 5, 24, 25 e 26 del D.P.R. 380/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e della Legge regionale 06.04.1998 n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*). Alla dichiarazione di inagibilità dovrà poi, necessariamente, seguire l'ordinanza di sgombero del fabbricato o di disattivazione dell'impianto.

L'intervento del Sindaco in qualità di ufficiale di governo e l'eventuale intervento del Prefetto in sede suppletiva, sono, invece, prospettabili, solo nelle ipotesi di maggiore gravità, nelle quali vi sia un pericolo imminente per l'incolumità pubblica, ovvero nei casi in cui la situazione di inadempimento dovesse trascinarsi oltre ogni ragionevole termine, andando così ad incidere sulle condizioni generali di sicurezza della comunità locale. Si rammenta che l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Tutto ciò considerato - e tenuto conto della delicatezza della materia e dei riflessi della medesima sulla pubblica incolumità - risulta di fondamentale importanza che le SS.LL. assicurino un tempestivo seguito alle segnalazioni dei Vigili del fuoco, al fine di dare effettività alle disposizioni sopra richiamate.

Si rende inoltre necessario, onde garantire un costante flusso informativo con il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco e con la S.O. Affari di prefettura (competente nell'istruttoria per i provvedimenti di intervento sostitutivo in caso di riscontrata inattività degli organi comunali), che tali uffici vengano costantemente tenuti informati sulle iniziative intraprese da codeste Spett.li amministrazioni comunali, inserendo gli stessi quali destinatari "per conoscenza" delle comunicazioni in partenza verso i titolari delle attività oggetto dei rilievi da parte dei Vigili del Fuoco e, in ogni caso, avendo cura di notificarli costantemente dei successivi sviluppi.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione*
Erik LAVEVAZ
(documento firmato digitalmente)

* nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie